COMUNE DI RICCIONE



## **CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE**

PROCEDURA APERTA CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OEPV AI SENSI DEGLI ART. 71 E 108 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ED ALIMENTI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DEL COMUNE DI RICCIONE. ANNI 2024-2028.

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39 0541 60 82 02 - F +39 0541 693519
e-mail ufficiogare@comune.riccione.rn.it - sito
www.comune.riccione.rn.it
PEC comune.riccione@legalmail.it - C.F./P.IVA 00324360403

#### Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'affidamento in concessione per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l'installazione e la gestione di distributori automatici presso le sedi del Comune di Riccione così come declinate nei successivi articoli.

Trattandosi di concessione è previsto il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario. A tal proposito l'elaborato matrice dei rischi individua i principali fattori di rischio connessi alla gestione del servizio in oggetto.

Il rischio operativo ai sensi dell'articolo 177 comma 3, ai fini della individuazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. A tal fine il Concessionario assume il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio.

Il servizio di concessione prevede le seguenti attività:

- L'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso le sedi del Comune di Riccione;
- La gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;
- La disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine della concessione o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale;

#### Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento avrà durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Ai sensi dell'articolo 178 comma 5 del Codice non è prevista l'opzione di rinnovo, salvo per la revisione prevista dall'articolo 192 comma 1.

## Art. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'articolo 179 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore della concessione viene definito in € 178.000,00 (IVA esclusa), ed è stato determinato in base ai dati degli incassi (fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto), così come illustrato nel Piano Economico Finanziario. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici, risultando anche determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal concessionario per la gestione del servizio. Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

## Art. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE E REVISIONE

Il concessionario per la gestione del servizio in oggetto si impegna a versare un canone annuale determinato in base al rialzo proposto in sede di offerta rispetto a quello posto a base d'asta pari a € 4.000,00 iva esclusa.

Il pagamento del canone annuo verrà effettuato in un'unica rata annuale a seguito dell'emissione della fattura da parte del Comune di Riccione. Il concessionario dovrà provvedere al suo pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di ritardato pagamento verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 16.

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto fino alla conclusione del primo anno decorrente dalla data di stipula, pertanto sino a tale data il canone di concessione rimarrà invariato. Successivamente, e nel limite di una volta all'anno per ciascun anno di durata del contratto, il Comune di Riccione potrà aggiornare il canone di concessione nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). L'Amministrazione comunicherà l'aumento del canone a mezzo PEC, e l'adeguamento decorrerà dalla data di notifica.

## Art. 5 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il partecipante alla procedura valuterà in base ai dati forniti la tipologia dei distributori da installare (caldo, freddo, misto, combinato caldo/freddo) con la condizione che i prodotti utilizzati siano conformi alle prescrizioni del presente capitolato. In particolare, i distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche (minime):

- I distributori automatici che erogano caffè e bevande calde solubili devono essere, dove tecnicamente possibile, allacciati alla rete idrica;
- I distributori devono avere il macinacaffè incorporato per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule;
- essere costruiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 327/80 e comunque di quelle in vigore durante tutta la durata del rapporto contrattuale;
- essere di recente fabbricazione ed essere studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l'erogazione, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico e l'illuminazione a LED a basso voltaggio;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, con particolare attenzione ai distributori di bevande calde per i quali non è possibile provvedere all'allacciamento diretto alla rete idrica e per i quali occorre pertanto fare ricorso all'impiego di recipienti per l'acqua;
- essere tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione degli alimenti e delle bevande;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;

- consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
- essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete nonché con sistemi
  alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroniche, tessere, microchip, app, ecc.)
  uguali per tutti i distributori, prevedendo un eventuale deposito cauzionale di importo
  non superiore a 5 euro;
- dovrà essere garantita l'erogazione del resto oppure essere segnalata chiaramente la temporanea indisponibilità dello stesso;
- essere dotati di kit fotocellule per il controllo caduta prodotto, al fine di restituire gli importi addebitati in caso di mancata erogazione del prodotto;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo;
- avere un'adeguata autonomia di bicchieri e palette i quali dovranno essere compostabili;
- riportare in una targhetta ben visibile la ragione sociale della ditta concessionaria e il riferimento del servizio clienti e tutti i recapiti (indirizzo, telefono, mail) al fine di inoltrare agevolmente eventuali reclami, segnalazione guasti, segnalazione prodotti o resto esauriti.

## Art. 6 - SISTEMA DI PAGAMENTO

Tutti i distributori installati dovranno essere dotati dei seguenti sistemi di pagamento:

- Pagamento in contanti con moneta (accentando tutti i tagli pari o superiori a € 0,05) e banconote (almeno i tagli fino a € 20,00);
- Pagamento con sistema elettronico funzionante con chiavi/tessere elettroniche ricaricabili;

In aggiunta ai metodi sopra indicati, i distributori potranno essere dotati di dispositivi ulteriori indicati nell'offerta tecnica.

# Art. 7 – SISTEMA HACCP E REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI DISTRUBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.lgs. 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa. Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti. Il Concessionario deve garantire, un adeguato piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato Speciale, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.

# Art. 8 - TIPOLOGIA DEI PRODOTTTI IN SOMMINISTRAZIONE

Tutti i prodotti commercializzati dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Inoltre, dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:

essere di prima qualità e appartenenti alle marche più diffuse a livello nazionale;

- sono vietati alimenti transgenici, conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti;
- essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e la data di scadenza;
- essere confezionati in monoporzioni integre, e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma di legge;
- è esclusa la vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non espressamente specificato dal presente capitolato speciale, o successivamente concordato con l'Amministrazione;

I distributori di bevande calde devono garantire l'erogazione di caffè, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, caffè d'orzo, tè, cioccolata e latte e avere la possibilità di decidere la grammatura dello zucchero. I distributori di snack/merendine e altri generi alimentari devono garantire l'erogazione di almeno due prodotti senza glutine per una dieta idonea ad un'alimentazione per soggetti celiaci e almeno due prodotti biologici entrambi definiti da apposita etichettatura. Il referente dell'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o il ritiro di prodotti per i quali non ne ritenga opportuna la distribuzione. I prodotti da erogare dovranno avere le seguenti caratteristiche minime per l'intera durata della concessione:

## Bevande calde:

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:

- caffè: miscela di ottima qualità con caffeina massima 1,7%, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè ad erogazione (espresso, espresso lungo, espresso macchiato, cappuccino);
- thè: almeno gr. 14 di thè in polvere ad erogazione;
- cioccolata: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato / polvere di cacao ad ogni erogazione;
- latte: almeno gr. 12 di latte in polvere ad erogazione;
- caffè d'orzo: grammatura minima per erogazione gr. 3,2 di caffè d'orzo solubile;
- ginseng: almeno gr. 14 di ginseng in polvere ad erogazione;
- caffè decaffeinato: grammatura minima gr. 1,5 per erogazione.

#### **Bevande fredde:**

- acqua minerale o oligominerale naturale e frizzante in bottiglie, capacità I.0.5;
- bibite in lattina, capacità cl. 33;
- succhi di frutta in tetrapak, capacità cl.20;
- altre bevande fredde;

#### Prodotti alimentari:

- Snack Salati (Patatine, crackers, gallette di riso, schiacciatine, taralli ecc.)
- Snack Dolci (Crostatine, cornetti, kinder bueno, biscotti, waffer ecc..)
- Prodotti Freschi ( Panini, tramezzini, insalate, piadine, yogurt da bere, frutta fresca, ecc.)

- Snack Dietetici (barrette proteiche, prodotti senza lattosio, prodotti senza glutine, ecc.)
- Frutta secca, gomma da masticare ecc..

Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti, che non dovrà mai essere superata; non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "consumare preferibilmente entro il..." dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata. Il concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto ad esclusione dei prodotti freschi o quelli la cui durabilità risulti inferiore ai 5 giorni che comunque dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza. L'eventuale introduzione, nel corso della Concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere pattuita con il Referente dell'Amministrazione.

#### Prezzi dei Prodotti:

Ai fini della gestione della concessione del servizio la Stazione Appaltante lascia la libera gestione nella decisione dei prezzi di vendita al Concessionario con la sola esclusione prezzi dei seguenti prodotti che sono da intendersi fissi ed invariabili:

Tipologia prodotto erogato	Prezzo erogazione "a moneta"
Bevande calde	€ 0.60
Acqua	€ 0.60
Panini	€ 1.90
Yogurt	€ 1.00
Frutta fresca in vaschetta	€ 1.10

Per i possessori della "chiavetta" riservata al solo personale dipendente del Comune di Riccione deve essere garantito un ribasso di almeno il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di vendita a moneta su tutti i prodotti offerti.

I prezzi indicati al presente articolo devono considerarsi onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compreso Iva e altri oneri di legge.

Per i restanti prodotti è richiesto solamente il rispetto dei seguenti prezzi massimi applicabili lasciando libera scelta al concessionario la gestione dei prezzi:

Tipologia prodotto erogato	Prezzo massimo applicabile "a moneta"
Snack Salati	€ 1.20
Snack Dolci	€ 1.30
Bevande Fredde	€ 1.20
Snack Dietetici	€ 1.30

In fase di offerta il concorrente dovrà allegare il listino prezzi applicato che dovrà essere conforme alle prescrizioni previste dal presente capitolato.

## Art. 9 – ELENCO DISTRIBUTORI E SEDI

Di seguito si riportano il numero di distributori attualmente presenti suddivisi per sede:

Sede	Indirizzo	Numero distributori	Altre Info
Comune di Riccione – Biblioteca comunale	Viale Lazio 10	2	1 bevande calde, 1 alimenti e bevande fredde
Comune di Riccione – palazzo del Turismo	Piazzale Ceccarini 11	2	1 bevande calde, 1 alimenti e bevande fredde
Comune di Riccione – Sede Comunale	Viale Vittorio Emanuele II, n. 2	6	3 bevande calde, 3 alimenti e bevande fredde
Comune di Riccione – Servizi alla Persona e Famiglia	Via Flaminia 42	2	1 bevande calde, 1 alimenti e bevande fredde
Sede Polizia Municipale	Viale Empoli 31	2	1 bevande calde, 1 alimenti e bevande fredde

# Art. 10 - ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione di tutti i distributori richiesti in accordo con il referente individuato, ed in modo tale da non creare disagio all'attività lavorativa.

Il completamento delle installazioni dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di inizio del contratto e si intende completato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica, laddove previsto. Il fornitore, al momento dell'installazione dovrà avere a disposizione un quantitativo minimo di 50 chiavette/card "in pronta consegna". In caso di ulteriori richieste da parte dell'Ente il fornitore dovrà garantire l'evasione della richiesta entro 10 giorni.

L'Amministrazione comunale provvederà a nominare un referente che mantenga i rapporti con la ditta aggiudicataria per la comunicazione di guasti, disservizi e rifornimenti urgenti nonché per la gestione del contratto. Il Comune di Riccione si riserva la facoltà di variare, sia in aumento che in diminuzione, il numero dei distributori installati, potendo richiedere l'installazione di distributori aggiuntivi o di rimuoverne alcuni già installati o anche di modificarne l'ubicazione. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a prendere contatti con il Servizio Patrimonio entro 15 giorni dal

ricevimento della richiesta e darne esecuzione entro i successivi 45 giorni. Il concessionario ha la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, di proporre delle modifiche rispetto alla tipologia di distributori indicati all' articolo 7 che siano comunque volte a mantenere lo standard di servizio attualmente erogato. Per la sostituzione deve essere data comunicazione scritta al RUP che valutata l'opportunità, darà o meno l'autorizzazione, senza la quale non sarà possibile procedere. L'Amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori anche in ragione della obsolescenza e del mal funzionamento.

La ditta aggiudicataria si impegna a:

- Programmare, in conformità all'impegno preso in fase di offerta, gli interventi di ricarica dei prodotti e di manutenzione alle apparecchiature in modo tale che non si creino disservizi per l'utenza, comunicando al referente quale sarà indicativamente il giorno e la fascia oraria di intervento. Il personale della ditta aggiudicataria avrà accesso ai locali che ospitano i distributori solo negli orari di apertura delle varie sedi;
- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con una frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse e programmare le necessarie attività di disinfezione e conformemente a quanto declinato in fase di offerta;
- definire, eventualmente, per i distributori di bevande calde per i quali non è possibile provvedere all'allacciamento diretto alla rete idrica e per i quali occorre pertanto fare ricorso all'impiego di recipienti per l'acqua, le procedure e le misure igienico-sanitarie che consentano l'igienizzazione del recipiente, il ricambio completo dell'acqua, la dotazione di eventuali filtri, ecc;

## Manutenzioni e rifornimenti urgenti

Il concessionario dovrà eseguire, con oneri a proprio carico, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e ridurre al minimo i disservizi. In caso di guasti e/o malfunzionamenti o di rifornimenti urgenti derivanti dall'esaurimento dei prodotti posti in erogazione, il concessionario dovrà intervenire entro 36 ore dal momento della ricezione della segnalazione (nel rispetto degli orari di apertura delle sedi in cui sono collocati i distributori) e, ove non fosse possibile la riparazione, provvedere alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 15 giorni lavorativi dalla segnalazione.

# Art. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario del servizio oggetto del presente capitolato è tenuto a:

- fornire al Servizio Patrimonio prima dell'installazione, le schede tecniche relative a tutti i
  distributori che verranno installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative
  omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici e l'elenco
  dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sede, tipologia del
  distributore che dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato;
- inoltrare al Servizio Patrimonio una dichiarazione di compatibilità con gli impianti esistenti una volta completata l'installazione;

- fornire, prima dell'inizio dell'attivazione del servizio, una lista dei prodotti (anche ulteriori
  a quelli descritti nel presente capitolato) che verranno messi in distribuzione, con
  indicazione della marca e dei relativi prezzi (conformi alle prescrizioni minime di cui
  all'articolo 6) effettuati sia con l'utilizzo di chiavi elettroniche che senza;
- essere responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia di igienico sanitaria e dovrà dare comunicazione scritta dell'installazione di ogni distributore all'Azienda ASL competente, ed inoltrarne copia al Servizio Patrimonio prima dell'attivazione del servizio;
- essere in regolare posizione rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziale per il personale dipendente. L'aggiudicatario regola il trattamento giuridico e retributivo secondo il relativo CCNL;
- porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza del rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché imporre al proprio personale il rispetto della normativa e mettere a disposizione dei propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle attività svolte ed a quelli presenti nell'area di lavoro, al fine di garantire la massima sicurezza, la prevenzione di infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali;
- verificare accuratamente il confezionamento dei prodotti posti in vendita e provvedere alla sollecita rimozione e sostituzione di prodotti difettosi o scaduti;
- dotare il personale addetto al rifornimento delle macchine distributrici nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, di apposito cartellino/tessera di riconoscimento munito di fotografia;
- rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati) e provvedere agli spostamenti dei distributori, eventualmente richiesti da una sede all'altra, senza alcun onere aggiuntivo;
- distribuire a tutti i richiedenti le schede prepagate (ad esempio chiavette o altro) necessarie per il funzionamento dei distributori;
- rimuovere, nei successivi 15 giorni dal termine della concessione, tutti i distributori
  automatici installati presso tutte le sedi. In caso di mancata rimozione e ritiro, i
  distributori verranno rimossi e depositati presso luogo da definire dal Comune di Riccione
  con spese a carico del concessionario con rivalsa sulla cauzione definitiva, salvo il
  risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.
- Comunicare a semplice richiesta da parte dell'amministrazione ogni dato concernente la gestione del servizio compreso il fatturato generato dall'esecuzione del servizio;

# Sono a totale carico i seguenti oneri:

- acquisto, trasporto ed installazione dei distributori automatici richiesti dal Comune di Riccione;
- organizzazione e gestione del personale dipendente, nonché la sua gestione normativa ed economica; le spese di acquisto delle bevande e alimenti; le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;

- le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e successivamente intervenute nella vigenza del contratto per incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- allacciamento delle macchine distributrici alle linee di energia elettrica e/o acqua a regola d'arte e secondo le norme CEI, attenendosi alle istruzioni che verranno impartite dal referente comunale;

Qualora la ditta aggiudicataria venga meno anche ad uno solo degli obblighi assunti, o non ritenga di proseguire nell'espletamento del servizio per l'intera durata del contratto, il Comune di Riccione avrà la facoltà di risolvere il contratto incamerando, se del caso, la cauzione definitiva fatta salva la richiesta di risarcimento per maggiori danni.

## Art. 12 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ai sensi della normativa vigente deve acquisire in autonomia da parte delle autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se del caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto. Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dal Comune di Riccione di verificare la conformità del servizio agli standard del presente capitolato e alle normative vigenti.

# Art. 13 - REVISIONE PREZZI

I prezzi delle erogazioni rimarranno fissi ed invariabili sino a concorrenza del primo anno contrattuale. Decorso tale periodo, su motivata richiesta del concessionario, corredata dai relativi documenti giustificativi, potranno essere aggiornati con cadenza annuale, sulla base dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente in conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. 36/2023. L'applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all'autorizzazione da parte del RUP che dovrà verificare la congruità della richiesta sulla base della normativa vigente. Prima di applicare i nuovi prezzi il concessionario dovrà provvedere ad aggiornare le etichette e la segnaletica riportate nei distributori automatici.

## Art. 14 - VERIFICHE DI CONFORMITA' E CONTROLLI

Il Servizio Patrimonio collabora con il referente individuato dall' Ente al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto di concessione, riservandosi di eseguire la verifica dei parametri qualitativi dei prodotti e la facoltà di verificare anche a campione:

- le condizioni di pulizia dei distributori, degli erogatori e dei portarifiuti;
- la carenza e/o la mancanza dei prodotti;
- la qualità dei prodotti forniti e le relative scadenze.

Eventuali problematiche e/o osservazioni verranno comunicate al Concessionario dall'Ente Concedente. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata al Concessionario in

forma scritta e conterrà un termine non inferiore a 5 gg. lavorativi per la risoluzione salvo l'applicazione della penale di cui all'articolo di riferimento "Penali";

## Art. 15 - DUVRI

Per il servizio in oggetto è stato prodotto il DUVRI al quale si rimanda.

## Art. 16 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Per quanto riguarda l'esecuzione della concessione relativamente alle fattispecie del subappalto, della modifica del contratto durante il periodo di efficacia, della risoluzione e del recesso, del subentro e della revisione del contratto di concessione, si fa espresso rimando alla disciplina di cui al Libro IV, Parte I, Titolo III "L'esecuzione delle concessioni" del D.lgs. 36/2023.

#### Art. 17 - RISOLUZIONE

Il contratto di appalto potrà essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 122 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
- venir meno, nel corso del contratto, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e
   95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- qualora i collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore economico si rendano responsabili
  di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii.
  "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
  dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti
  compatibile;
- quando in conseguenza della verifica dei requisiti di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

Il Comune di Riccione si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'articolo 19 del presente capitolato;

- vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, comprovata da n. 2 contestazioni inoltrate a mezzo PEC;
- mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a due volte nel corso dell'appalto;
- inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate o sanate, comprovata da n. 2 contestazioni inoltrate a mezzo PEC per ciascun anno solare;

#### Art. 18 - PENALI

Ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 sono previste le seguenti penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per i mancati adempimento sono le seguenti:

n.	Evento	Importo penale
1	Mancato pagamento del canone di concessione	1‰ del canone di concessione
		per ogni giorno di ritardo
2	Mancato rispetto dei termini per l'installazione dei	1‰ del valore della
	distributori nei termini prescritti	concessione per ciascun
		giorno di ritardo
3	Mancato rifornimento dei distributori per periodi superiori a	1‰ del canone di concessione
	36 ore (o superiori a quanto offerto in fase di gara) a partire	per ogni giorno di ritardo
	dalla segnalazione effettuata dall'Ente	
4	Rifornimento dei distributori con prodotti non conformi a	100,00€ per ogni prodotto
	quanto declinato dal presente capitolato o dalla normativa	non conforme
	vigente	
5	Presenza nei distributori di prodotti scaduti	100,00€ per ogni prodotto
		scaduto
6	Guasto macchina superiore a 36 ore a partire dalla	1‰ del canone di concessione
	segnalazione	per ogni giorno di ritardo
7	Mancata rispetto dei prezzi massimi definiti in sede di	100,00€ per singola infrazione
	offerta	

Le penali applicate, stabilite nella misura indicata nel presente articolo, saranno complessivamente non superiori al 10 per cento dell'ammontare contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali indicate nella precedente tabella verranno contestati mezzo PEC al fornitore dal Responsabile Unico del Progetto; il fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi o le forniture vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto o le forniture saranno completate. Il concessionario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto da parte della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## Art. 19 - OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI E OSSERVANZA CCNL

Nell'esecuzione del servizio il concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il concessionario si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

# Art. 20 - RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E/O COSE

L'aggiudicatario sarà direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza e/o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni, ai suoi dipendenti e/o ai suoi beni, ai dipendenti e/o beni dell'Amministrazione, nonché a terzi e/o relativi beni. Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere, con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa. L'aggiudicatario avrà il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e/o di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni e/o danni di qualsivoglia tipologia a persone e/o cose e, a tal fine, dovrà stipulare una polizza assicurativa per danni a cose o persone, valida per tutta la durata della concessione, così come descritto all'articolo successivo. Indipendentemente dall'obbligo di stipulare apposita assicurazione di seguito indicata, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato, o comunque ad esse ricollegabili. L'Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature del concessionario, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto. Il concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

# Art. 21 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario, ai fini della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto:

La polizza in oggetto dovrà essere trasmessa in copia, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Inoltre, con cadenza annuale il concessionario dovrà trasmettere al Servizio Patrimonio copia dell'avvenuto rinnovo della medesima.

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a terzi, (persone, cose ecc..) in conseguenza di fatti, atti ed omissioni, eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta verificatisi in relazione alle attività oggetto della concessione, nessuna esclusa né eccettuata nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative: tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza; che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni concessi in uso; consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni a cose di terzi da incendio da incendio di cose dell'assicurato, quali a titolo esemplificativo i distributori automatici;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi il Comune di Riccione ed i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività produttive, industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio di terzi, a seguito di sinistro garantito in polizza;

Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnie di Assicurazione, autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste.

# Art. 22 - GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto il concessionario costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

# Art. 23 - MATRICE DEI RISCHI

Si rimanda al relativo elaborato progettuale contenente la tipologia di rischi trasferiti in capo al Concessionario.

#### Art. 24 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm. e si impegna altresì ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto della presente procedura. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

## Art. 25 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto. Il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall'articolo 18 del Codice.

Tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura ed alla stipulazione del contratto di appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

## Art. 26 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di ammissione a procedure concorsuali (escluso il concordato con continuità aziendale) della società aggiudicataria, il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### Art. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ai sensi del regolamento europeo 679/2016 il Concessionario si impegna:

- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento del servizio disciplinato dal presente atto;
- ad adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Ente per il trattamento dei dati personali, anche integrando procedure già in essere.

Titolare del trattamento dei dati è l'Ente; il Responsabile del trattamento è il dott. Luigi Botteghi, Dirigente del Settore Servizi Finanziari – Aziende Partecipate – Patrimonio - Risorse Umane.

Il concorrente, con la presentazione della propria offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. per le esigenze contrattuali.

## Art. 28 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Riccione e il Concessionario in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Rimini.

## Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio:

- Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- D.Lgs. 33/2013;
- Codice Civile;
- Legge 241/1990.

IL Dirigente Dott. Luigi Botteghi